



RUBRICA PERIODICA SU PENSIONI E PREVIDENZA A CURA DEL DSGA FRANCESCO MARCATO

PRIMA PUBBLICAZIONE DATA 02/10/2019

La materia previdenziale è in continua evoluzione e, se fino a ieri altri erano gli uffici preposti al disbrigo di queste particolari pratiche, da un po di anni stiamo assistendo ad una sistematica “devoluzione” alle segreterie scolastiche.

Ovviamente questo non è il luogo ove esprimere le giuste lamentele, e non abbiamo voluto questa rubrica per individuare eventuali colpevoli o criticare le scelte di questo o quel ministro o le omissioni di questo o quel sindacato.

Qui vogliamo solo informarci e formarci tentando di dare risposte ai troppi quesiti che l’argomento propone.

Chi non ritenesse di propria competenza l’argomento può semplicemente non leggere.....!

Fatte queste doverose premesse cominciamo col dire che di pensione bisogna cominciare a parlarne da che si passa di “ ruolo”(a tempo indeterminato)... Si perché devo pensare “oggi” a cosa voglio fare da grande!.

Se quando passo di ruolo (a Tempo Indet) mi devo interessare alla mia pensione devo capire: cosa ho fatto (lavorativamente parlando), cosa sto facendo e, soprattutto, cosa ho intenzione di fare.

Quindi cosa bisogna fare quando vengo immesso “in ruolo” (A T. I.)?: Ci risponde il DPR 1092/73 all’art 145....

[ALL'ATTO DELL'IMMISSIONE IN RUOLO BISOGNA PRESENTARE DICHIARAZIONE DEI SERVIZI AI SENSI DEL DPR 1092/73 ART 145.....](#)

La norma dice che entro 30 gg dalla data di ingresso nella scuola e comunque entro due anni dal primo servizio a Tempo Indeterminato, pena la prescrizione della possibilità di dichiarare il Pre Ruolo con conseguente possibilità di riconoscimento ...il dipendente deve presentare dettagliata dichiarazione dei servizi prestati.

Vediamolo nei punti salienti questo art 145 del DPR 1092/73.....

*“Il dipendente statale, all'atto dell'assunzione in servizio è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all'art. 13. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa omissis... sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni dalla data della dichiarazione originaria;....omissis.....I servizi e i periodi non dichiarati ai sensi dei commi precedenti **non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza.**”.....*

Ci rendiamo conto di che importanza assume questa dichiarazione per le ricadute che essa può avere sulla nostra situazione previdenziale nel caso non presentassimo o se presentassimo una dichiarazione errata?

Dopo l'assunzione ogni dipendente deve fare un periodo di prova che si differenzia a secondo delle categorie di personale (1 ANNO DOC.. 2MESI C.S..... 4 MESI AA , AT e Dsga - - anche se per quest'ultimi è previsto un corso modulare che , di fatto, fa superare la prova dopo un anno-).

SUPERATO IL PERIODO DI PROVA BISOGNA PRESENTARE (OVVIAMENTE VENGONO RIPORTATE TUTTE LE POTESI) :

DOMANDA DI RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA; (poi vedremo quando parleremo di passweb come influisce sulla pensione questo adempimento);

- Domanda di computo e riscatto ai fini della pensione dei servizi non di ruolo resi allo stato con versamento all'INPS (DPR 1092/73.)

Su questo argomento c'è molta confusione, alimentata anche da alcune circolari non molto chiare sul caricamento dei servizi al sidi ante 1988.

I servizi precedenti il 1988 (data dalla quale siamo passati tutti all'Inpdap -conto tesoro- per la Previdenza e assistenza Art. 24 comma 15 L. N° 67/88 codice sidi [RA01/RA02]) i contributi pensionistici per i supplenti brevi e per gli annuali inferiori all'anno (cioè **non** erano SERVIZI dall' 1/9/ al 31/8) erano versati all'INPS codice sidi [RB01]. Se ero un Suppl. Temp nel 1986 i contributi pensione erano versati all'inps, idem se ero un annuale che iniziava dopo il 1/9.

Quindi chi ha questo tipo di servizio deve presentare domanda di COMPUTO/RISCATTO (riconoscimento gratuito dall'INPS all'Inpdap). Chi non lo avesse fatto deve farlo al più presto perché tali servizi sono riconoscibili su Passweb SOLO con decreto di 1092.

Per questo motivo su Passweb potrebrebbero non essere presenti tali servizi ante 1988 ancorchè Statali, o se presenti nel conto INPS (primo riquadro azzurro) non sono pensionisticamente validi senza l'emissione di un decreto. D'altro canto chi ha prestato servizio pre ruolo DOPO il 1988 non deve chiedere nulla perché ai fini pensionistici è già "Utile ex se" (ecco perché chi presenta domanda di 1092 per periodi dopo l' 88 l'Inps/inpdap risponde che viene rigettata in quanto già utili ex se).

- Domanda di riscatto del corso legale degli studi universitari ai fini della Pensione (DPR1092/73):

La laurea è ancora richiedibile, ed oggi ci sono delle agevolazioni governative sul riscatto, (diminuzione del contributo di riscatto , diluizione in 10 anni dello stesso , detraibilità del 19% dell'onere annuo...).

- Domanda di riscatto del corso legale degli studi universitari ai fini della buonuscita (DPR1032/73):

solo per gli immessi in ruolo entro 01/01/2001 già in servizio al 30/05/2000; dopo quella data la laurea non è più riscattabile ai fini buonuscita perché si entra in regime di TFR.(allegare certificato durata del corso legale degli studi universitari)

- Domanda di ricongiunzione dei periodi di contribuzione obbligatoria presso Enti e privati, compresi i periodi presso le scuole private e legalmente riconosciute con o senza contribuzione, ai fini del conseguimento di un'unica pensione (L.29/79 art 2)

Anche su questo punto facciamo un po di chiarezza: Chi ha lavorato nel privato PRIMA di entrare a qualsiasi titolo nella scuola, può chiedere la Ricongiunzione (che può essere onerosa,... senza scendere troppo nelle motivazioni). L'onere di ricongiunzione si paga con lo stipendio alla data della domanda e in base ad alcuni coefficienti che variano in base all'età al servizio prestato e al sesso del richiedente....).

Questo Istituto consente il riconoscimento a tutti gli effetti (ai fini del diritto e della misura, tranne se ricongiungo anche disoccupazioni in quel caso solo misura per detti periodi....) degli anni ricongiunti. Per es. se ho 62 anni di età e 30 di contributi statale e 8 di privato ricongiunti, potrei fare domanda di quiescenza con la

famosa “quota 100”, andandome con una pensione calcolata su 38 anni effettivi e 62 di età art 14 del Decreto Legge 4/2019 .

Non è da confondere con la TOTALIZZAZIONE la quale è un istituto che consente il riconoscimento totale e gratuito di tutti i contributi versati durante il corso della vita lavorativa, col solo vincolo, però, che può essere chiesta al raggiungimento del limite di età previsto nell’ultima cassa in cui presta il dipendente servizio, quindi , per es. non potrei chiedere la Totalizzazione se andassi con quota 100.

- Domanda di riunione e ricongiunzione dei servizi prestati presso Enti e/o privati in casse particolari (CPDEL, Pensioni Insegnanti, Casse di istituti di previdenza vari DPR 1092/73) ai fini della pensione

E’ il caso del dipendente comunale che passa nella scuola o chi lavora presso Enti Statali diversi dal MIUR e decide, (sua sponte) di passare nella scuola. Il Periodo Prima di quello scolastico può essere riunito o ricongiunto a seconde del caso. Dovrebbe essere gratuito perché è impensabile che in un ente pubblico non versino i contrib. Previdenziali.

- Domanda di ricongiunzione contributi versati a casse di liberi professionisti (cassa ragionieri avvocati, periti commerciali, notai etc, (L.45/90) ai fini della pensione

E’ il caso di un Ingegnere libero professionista che passa all’insegnamento, i contributi versati nella cassa Ingegneri vengono trasferiti all’INPDAP (ora Inps).

- Domanda di regolarizzazione ai fini della pensione dei periodi di discrepanza fra decorrenza giuridica /economica, non coincidenti con servizi utili “ex se”, o computabili o riscattabili o ricongiungibili con L.29/79 (art.142, 2° comma DPR 1092/73);

E’ il caso di dipendenti che abbiano ricevuto una Retrodatazione Giuridica della nomina in ruolo NON COPERTA DA SERVIZIO (perché se avesse lavorato i ctb ci sarebbero). Attenzione se devono essere riconosciuti con decreto per la pensione non è lo stesso per la carriera perché, per quest’ultima, valgono “ope legis” senza che essi siano richiesti.

- domanda di regolarizzazione contributiva per i periodi trascorsi in “aspettativa senza assegni” (D.L.564/97) ai fini della pensione

Chi avesse preso “Aspettative” a vario titolo SENZA ASSEGNI (non è il caso degli art 59 o dei comandati ecc) può riscattare tali periodi ai fini della pensione.

- Richiesta di accredito figurativo del congedo per maternità fuori rapporto di lavoro (art.25, 2° comma DL 151/2001), non oneroso da preferire al riscatto della laurea se coincidente.

Se una dipendente ha avuto una maternità mentre non lavorava e non ha chiesto il riscatto della laurea contemporanea, può preferire questa opzione che è GRATUITA. Copre solo 5 mesi a figlio (l’astensione obbligatoria).

- Richiesta di accredito figurativo dell’astensione facoltativa per maternità fuori rapporto di lavoro (art.35, DL 151/2001), oneroso da preferire al riscatto della laurea se coincidente. Ovviamente uno esclude l’altro,

Se una dipendente ha avuto una maternità mentre non lavorava e non ha chiesto il riscatto della laurea contemporanea, può preferire questa opzione che è ONEROSA AL PARI DI QUALSIASI RISCATTO. Copre solo 6 mesi a figlio (l’astensione facoltativa). Sono alternativi alla laurea.

- Servizio militare valido ai fini della pensione; (Basta dichiararlo)

Non è necessario chiederlo, basta dichiararlo nella dic. Servizi sopra descritta.

Questo è solo una sintetica e non esaustiva carrellata delle opportunità pensionistiche che si presentano a chi si affaccia nel mondo della scuola.

Su richiesta degli amministratori cominciamo a discutere di questi adempimenti propedeutici alle sistemazioni pensionistiche e contributive da fare coi gestionali Passweb e Sidi, di cui parleremo la prossima volta.